



Statuto

Associazione ONLUS CENTRO SOCIALE " ANNI D'ARGENTO"

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, della legge 266/1991.e dalla legge 383/2000 l'Associazione di promozione sociale "Centro Sociale ANNI D'ARGENTO" per l'educazione permanente all'invecchiamento attivo. Non ha scopo di lucro.

Art.2 SEDE

La sede legale è in Via Municipio Palma Campania (NA) presso la scuola elementare I Circolo (concesso dal Comune di Palma Campania), la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art.3 -SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

- 1-Educazione Permanente all'Invecchiamento Attivo con tutela della salute fisica e mentale per il bene comune.
- 2-L'associazione è ispirata a finalità di solidarietà sociale,socio sanitario, culturale e civile, con lo scopo di fare proposte agli enti competenti per favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita Istituzionale del Comune e degli altri Enti pubblici.
- 3-Essa opera in piena autonomia e secondo il metodo democratico partecipativo,non pone alcuna discriminazione ai propri soci; di carattere religioso,politico,etnico,di razza, di sesso,di nazionalità ed altro.
- 4-Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra uomini e donne,rispettosi dei diritti inviolabili della persona. La presenza del Centro avrà una ricaduta positiva sul territorio che potrà contare su cittadini attivi e quindi in migliori condizioni fisico-psichiche, abituati ad esprimere se stessi, anche attraverso forme di solidarietà con i più deboli.

Art.4 -LE ATTIVITA' PRINCIPALI

L'associazione prevede lo svolgimento di attività per realizzare i seguenti obiettivi:

- 1-Favorire il dialogo e il confronto tra le diverse generazioni per una maggiore comprensione e comunicabilità sociale;
- 2-Mantenimento e miglioramento della salute fisica e psichica, rendendo i soci protagonisti in forme di socialità quali la comunicazione, lo scambio di esperienze, l'impegno progettuale, la solidarietà sociale ed assistenziale,il confronto su tematiche di attualità, il gioco secondo forme condivise favorendo incontri e scambi di idee. Il centro sociale, come centro permanente di vita

associativa, può ospitare nei suoi spazi sociali attività di altre associazioni operanti sul territorio e mantenere rapporti di costante collaborazione, può costituire gruppi, anche stabilendo gemellaggi o patti di amicizia, scambi nazionali ed internazionali, quali accrescimento della qualità della vita e proficua utilizzazione del tempo libero.

3-Valorizzazione della natura e dell'ambiente;

4-Promozione, conoscenza e valorizzazione dei beni culturali, allargata alle scuole del territorio;

5-Conoscenza di realtà territoriali e sociali diverse;

6-Attività rivolte a collettività straniere per favorire l'inserimento nella realtà sociale;

7-Attività di carattere culturale ed artistico;

8- Dette attività sono rivolte agli aderenti all'associazione come alla generalità della popolazione.

Art.5 ATTIVITA' COMPLEMENTARI

-Fare corsi di formazione per assistenza a persone anziane e disabili.

-Mettere a disposizione mezzi, strumenti e persone per agevolare spostamenti per terapie da fare presso centri-sanitari di riabilitazione.

-Costituire o promuovere cooperative per assistenza a cittadini anziani e disabili.

-Interazione tra le varie culture.

L'associazione potrà organizzare, per il perseguimento di finalità istituzionali, viaggi e soggiorni turistici, cure termali, attività artistiche, ludiche-motorie, ballo, ginnastica di mantenimento come prevenzione, gestione delle zone ortive e/o verdi con particolare attenzione al necessario rispetto ambientale ed ecologico, tutte le attività viste come momento di socializzazione, di miglioramento della salute, e di sviluppo culturale.

Organizzare iniziative per sostenere associati e non, in condizioni di indigenza e per raccogliere fondi a fini di solidarietà ed autofinanziamento avvalendosi della legge 25/8-1991 n. 287, potrà allestire nelle sedi in cui vengono svolte attività istituzionali, spazi dove effettuare la somministrazione di alimenti e bevande.

Art.6 ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni

personali, volontarie e gratuite dei propri soci, rese esclusivamente per fini di solidarietà. Ai volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute se opportunamente documentate ed entro i limiti preventivamente stabiliti. L'associazione può avvalersi di prestazioni di lavoratori dipendenti ed autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità o, in caso di particolari esigenze dell'organizzazione, di attività necessarie ad assicurarne il regolare funzionamento.

Art.7 I SOCI

Sono soci dell'associazione coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento Interno, che condividono gli scopi dell'associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento, e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Direttivo. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione. Il numero dei soci è illimitato.

Art.8 QUOTA SOCIALE

-All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota sociale di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal C.D.

-La quota associativa è intrasmissibile.

-I soci non in regola con il versamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni delle assemblee, né prendere parte alle attività dell'organizzazione.

Art.9 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

I soci cessano di appartenere all'associazione:

-per dimissioni;

-per non aver effettuato il versamento della quota associativa;

-per indegnità deliberata da C.D.;

-per decesso.

Art.10 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

-L'assemblea dei soci

-Il Comitato Direttivo

-Il Presidente

-Il Vice Presidente

-Il Segretario

-Il Tesoriere

Art.11 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci iscritti all'organizzazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, tramite avviso scritto da inviare ai soci almeno 10 giorni prima dell'adunanza, o avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima. La convocazione può

avvenire anche su richiesta scritta di almeno 1/3 dei soci, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci (maggioranza assoluta). In seconda convocazione è legalmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. In assemblea i soci possono farsi rappresentare mediante delega da conferirsi ad altro socio il quale non può ricevere più di una sola delega.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- Eleggere i membri del comitato direttivo;
- Approvare il programma delle attività proposto dal Comitato Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- Approvare le modifiche dello Statuto;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative e degli eventuali contributi a carico dei soci.

Art.12 COMITATO DIRETTIVO

1- Il comitato direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

2- Redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale nelle attività dell'associazione;

3- Redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo ed il rendiconto economico;

4- Ammette nuovi soci;

5- Esclude i soci, salvo successiva rettifica dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9;

Le riunioni del C.D. sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell'ambito del C.D. sono previste almeno le seguenti figure:

-Il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale)

-Il Vice Presidente e il Tesoriere (eletti nell'ambito del C.D.)

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il C.D. e l'assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea dei soci e il C.D. sia per convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 14 COMMISSIONI O GRUPPI DI LAVORO

Il C.D. per essere agevolato nella sua attività, può costituire commissioni o gruppi di lavoro nei vari settori delle attività dell'associazione o per tematiche specifiche, alle quali possono essere ammessi anche i non soci. Le commissioni sono costituite da associati e non associati e sono coordinate da un membro del Comitato Direttivo con la collaborazione del Presidente che in ogni caso ne risponde.

Art. 15 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono da:

- Quote associative e contributive dei soci;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, di Enti, di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- Contributi di organismi internazionali e dell'Unione Europea;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni dei beni e servizi degli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio funzionamento, quali feste, sottoscrizioni, anche premi e quant'altro consentito dalla legge;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- I fondi dell'associazione possono essere depositati presso un Istituto di Credito stabilito dal C.D.;

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio.

- I Proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette art.3 legge n. 383/2000 e art. 2 del regolamento 12 ottobre 2011 n°7.-
- -L'Associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali come previsto dall'art. 2 del regolamento del 12 ottobre 2011, n°7 : "disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale"

Art. 16 GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutti gli organi eletti dall'assemblea dei soci durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e le loro prestazioni nei confronti dell'associazione sono gratuite. Hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e fiscalmente documentate. Le cariche sociali sono revocabili soltanto per giuste cause. L'appartenenza agli organi di direzione dell'associazione è incompatibile con candidature politiche o amministrative, con incarichi decisionali in Istituzioni Pubbliche, quali Regioni, Enti ed organizzazioni politiche sindacali e associative concorrenti.

Art. 17 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal C.D. ed approvati dall'assemblea. I bilanci consuntivi e preventivi sono approvati dall'assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze come per legge e lo statuto.

L'assemblea di approvazione dei bilanci deve tenersi entro il 30 Aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. I bilanci preventivi e consuntivi sono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e potranno essere consultati da ogni associato.

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Questo Statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali.

Art. 19 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel C.C. e nelle leggi vigenti in materia.

15/ottobre 2013
La presidente
Annette R. R. R.

ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE
"ANNI D'ARGENTO"
Via Municipio sn
80036 Palma Campania (Na)
Part. IVA e Cod. Fisc. 06642341215

Entrate
Ufficio Territoriale di Napoli
Atto registrato al n. 6291
In data 22/10/2013
Totale versato 1681,00
Il Direttore Territoriale

CAPO TEAM
LUCA ROMEI

